



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 IN DATA 30/04/2020

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ED ESENZIONI. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore VENTUNO e minuti ZERO nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LODIGIANI SERGIO - Sindaco	Sì
2. MARINI DANILO RAFFAELLO - Vice Sindaco	Sì
3. BONO ILARIA - Consigliere	No
4. TAGLIABUE GIAMPIETRO - Consigliere	Sì
5. MAZZA FRANCESCA - Consigliere	Sì
6. LEGGERI FABRIZIO - Consigliere	Sì
7. DELMONICO DIEGO - Consigliere	Sì
8. CREVANI NICOLAS - Consigliere	Sì
9. ANDRINI GIOVANNI - Consigliere	No
10. PICCOLO ANDREA - Consigliere	No
11. DAL VERME GIACOMO GIOVANNI - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LODIGIANI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N. 6 del 30/04/2020

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE
ALiquota ED ESENZIONI. PROVVEDIMENTI.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	27/04/2020	Barbara Ferri	F.to Barbara Ferri
Regolarità Contabile	Favorevole	27/04/2020	Stefano Degli Antoni	F.to Stefano Degli Antoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 17/12/2019, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

Dato atto che, con Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50, è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblica sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;

Visto che, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamato il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148);

Dato atto che:

- per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota da parte dei Comuni, risultano applicabili, a decorrere dal 2012 e senza particolari vincoli, le norme ordinarie recate dal Decreto Legislativo n. 360 del 1998, successivamente più volte modificato ed integrato;
- ritorna pienamente in vigore il penultimo periodo del comma 3, articolo 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998 per cui la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF applicabile dai Comuni non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- già il D. Lgs. n. 360/1998, con una modifica introdotta dal 2007 per effetto del comma 142, articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), permetteva ai Comuni di stabilire "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (comma 3-bis, articolo 1, Decreto Legislativo n. 360/1998);
- il Decreto Legge n. 138/2011 reca disposizioni in riferimento alle modalità di diversificazione dell'aliquota e di applicazione della fascia esente che costituiscono, insieme alla determinazione dell'aliquota unica, gli ambiti facoltativi di esercizio dell'autonomia comunale in materia di addizionale Irpef a decorrere dal 2012;
- nell'ambito della scelta della diversificazione delle aliquote l'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che i Comuni possono deliberare aliquote in maniera progressiva

sulla base degli scaglioni di reddito già stabiliti per l'IRPEF, nel principio di progressività;

Richiamato il D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.;

Richiamate le norme tuttora vigenti in materia di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Ricordato che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- è pertanto attribuita, dal 2011, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche previa adozione di apposito regolamento;

Considerato che:

- i Comuni, con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19665/2007 del 5 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative per l'attuazione del versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, come previsto dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 non ha prorogato, per l'anno 2019, la sospensione disposta dall'articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, modificando il comma 26 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) aveva sospeso, fino all'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali e quindi, attualmente, i Comuni possono determinare nuovamente in aumento i tributi locali;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 15 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 nella misura unica indistinta dello 0,3 %, con soglia di esenzione ad € 10.000,00;

Dato atto che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti ai preesistenti Comuni di Canevino, Ruino e Valverde, pubblicati sull'apposita pagina web del sito del M.E.F. Dipartimento Politiche Fiscali;

Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare, gli artt. 42 e 172;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dai Responsabili del Servizio Tributi e Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. DI DETERMINARE, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica indistinta dello 0,3% con soglia di esenzione ad € 10.000,00;
3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019;
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : LODIGIANI SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

Colli Verdi, 06/05/2020

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/05/2020

- ☐ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Colli Verdi, 20/05/2020

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO